



Aree Protette
Alpi Cozie

ALLEGATO DD n. 431 del 30/12/2024

DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale in aggiunta all'ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico orario previsto per la giornata effettuate per motivate esigenze di servizio e debitamente autorizzate. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai fini della presente disciplina non è considerato lavoro straordinario:

- la giornata lavorativa effettuata dal personale tecnico-amministrativo durante la giornata non lavorativa convenzionalmente stabilita per ragioni di servizio dando diritto al relativo recupero;
- la giornata lavorativa effettuata dal personale tecnico-amministrativo durante la festività, se rientrante nell'ambito della programmazione delle attività dell'area per ragioni di servizio previo accordo tra le parti dando diritto al relativo recupero e riconoscimento della maggiorazione;

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente e/o dal Responsabile di servizio delegato, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono possibili forme di preautorizzazione in caso di esigenze straordinarie da parte dell'Ente che, nel caso dell'Area Vigilanza, dovranno essere debitamente indicate nell'orario di servizio predisposto a cura dei Responsabili di Sede.: in presenza di tale fattispecie sarà comunque cura del dipendente inserire sull'applicativo la propria richiesta di straordinario.

3. L'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, individua in modo specifico:

- a) le esigenze di servizio che giustificano lo svolgimento del lavoro straordinario;
- b) le ore della specifica prestazione straordinaria.

4. Ogni Dirigente o funzionario da questi delegato non può chiedere né autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il fondo straordinari di cui al comma seguente 5.

5. Il budget finanziario a dipendente per la monetizzazione delle ore di straordinario viene definito sulla base del fondo straordinari quantificato con atto dirigenziale e diviso tra le aree nel quale è organizzato l'Ente mediante apposito provvedimento.

6. Il budget di ore a recupero o in monetizzazione che possono essere richieste dal singolo dipendente per le prestazioni straordinarie è determinato in un massimo di 120 ore all'anno.

7. Ai sensi dell' art. 39 C.C.N.L. 14.09.2000 non concorre al limite massimo individuale per le prestazioni straordinarie il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

8. Al fine di evitare accumuli eccessivi di ore di straordinario non sono ammessi accumuli superiori alle 60 ore oltre le quali non è più possibile autorizzare ore di straordinario. Sono ammesse deroghe a tale tetto solo in caso di specifiche situazioni di carattere straordinario debitamente motivate in forma scritta ed autorizzate dal Dirigente.

9. Il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro per essere contabilizzato come lavoro straordinario deve:

a) essere sempre preventivamente e motivatamente richiesto e autorizzato dal dirigente o dal funzionario responsabile di servizio delegato dal Dirigente;

b) qualora sia legato a esigenze imprevedibili per le quali non è possibile richiedere preventivamente l'autorizzazione, la richiesta deve essere inoltrata, mediante apposito programma informatico attualmente in uso, al Dirigente e/o al Responsabile entro 5 giorni dopo l'evento oltre i quali non è più possibile il riconoscimento.

c) avere una durata minima di almeno 15 (quindici) minuti consecutivi e successivamente al minuto.

10. La eventuale richiesta di monetizzazione delle ore di straordinario autorizzate ed effettuate deve essere presentata entro 5 giorni dalla fine del mese di effettuazione oltre i quali decade la possibilità di presentare richiesta e le ore verranno contabilizzate come ore a recupero. La relativa liquidazione sarà effettuata con cadenza trimestrale.

Per il recupero delle prestazioni straordinarie autorizzate sono fissate a priori le seguenti modalità:

- il recupero deve essere richiesto preventivamente tramite il programma informatico attualmente in uso;
- il limite minimo giornaliero recuperabile è fissato al minuto; il limite massimo è la giornata lavorativa con le ore previste dalla programmazione.

11. In caso di presenza di ore da recuperare derivanti dall'istituto di cui all'art 42 del vigente CCNL (ex permesso a recupero), non possono essere richieste e rilasciate autorizzazioni per prestazioni di lavoro straordinario fino al loro completo recupero;

12. In caso di trasferta, si rimanda a specifica disciplina applicata presso l'Ente.

13. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni straordinarie o aggiuntive entro i limiti previsti dall'art. 55 del CCNL 21/05/2018. Anche in questo caso il lavoro straordinario può essere

autorizzato, nei limiti definiti proporzionalmente rispetto a quanto previsto per il personale a tempo pieno, solo in presenza di specifiche, comprovate e saltuarie esigenze organizzative.